

**INTERVENTO FORMAZIONE DECENTRATA DELLA MAGISTRATURA – PERUGIA
VENERDI' 26 MAGGIO 2017**

Diffamazione e nuovi strumenti di comunicazione, profili di responsabilità penale con particolare riferimento alla casistica giurisprudenziale riguardante Facebook, Twitter e Tripadvisor, ai commenti dei lettori alle notizie pubblicate on line. Cenni alla problematica del diritto all'oblio.

Dr. Vincenzo Pezzella

Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione

•••

Abstract

La giurisprudenza nazionale e sovranazionale ed il legislatore sono stati costretti negli ultimi venti anni ad una continua rincorsa, nel tentativo di verificare quali delle norme vigenti in materia di diffamazione potessero trovare una propria applicazione anche nel caso in cui la lesione dell'altrui reputazione venisse realizzata utilizzando Internet e, più in generale, le nuove tecnologie di comunicazione.

La Corte di Cassazione ha affrontato in maniera organica per la prima volta il problema della diffamazione on line nel 2000, con la sentenza n. 4741, e l'approfondimento è proseguito sino, tra le altre, alle più recenti sentenze 16712/2014 e 24431/2015.

Tra i profili oggetto d'analisi rientreranno anche la questione dell'assimilabilità o meno del blogger al direttore di giornale, quella della sequestrabilità del blog e, in generale, dei siti internet con applicabilità delle garanzie sulla stampa anche per i giornali on line, il tema dell'applicabilità o meno dell'art. 57 del codice penale al direttore responsabile di un periodico on line, **quello della diffamazione a mezzo Facebook**. A tale ultimo riguardo il relatore si soffermerà sulla possibile commissione del reato di diffamazione condividendo un contenuto diffamatorio postato da altri.

Saranno formulati cenni alla **diffamazione a mezzo Twitter**: ovvero come e se, "cinguettando", si possa ledere l'altrui reputazione (ricordando anche noti casi internazionali); nonché ai casi che hanno interessato **TripAdvisor** come potenziale strumento per diffamare i propri concorrenti.

Si affronterà altresì il tema della **sussistenza o meno di un obbligo di rimozione** penalmente sanzionabile in capo ai gestori di siti Internet, di blog e degli stessi profili Facebook dei messaggi diffamatori postati da terzi su cui, in questi ultimi tempi, è chiamata sempre più spesso a pronunciarsi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Si svolgeranno considerazioni anche con riferimento al tema della responsabilità del gestore del sito che non rimuova la propalazione diffamatoria.